

Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere

Approcci, teorie e ricerche

a cura di

Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

Prefazione di Antonella Polimeni



Collana Materiali e documenti 89

Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere

Approcci, teorie e ricerche

a cura di

Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

Prefazione di

Antonella Polimeni



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2022

Il presente volume è stato pubblicato nell'ambito delle attività di disseminazione del Corso di Formazione in "Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare" di Sapienza Università di Roma.

Copyright © 2022

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-252-5

DOI 10.13133/9788893772525

Publicato nel mese di dicembre 2022 | *Published in December 2022*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

In copertina | *Cover image:* immagine di Isabella Quintana da Pixabay.

Indice

Prefazione	7
<i>Antonella Polimeni</i>	
Un approccio transdisciplinare contro la violenza di genere	11
<i>Giovanna Gianturco, Giovanni Brancato</i>	
PARTE I - AREA DELLE SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DEMO-ANTROPOLOGICHE	
1. Il 'sesso storto' dell'umanità. Riflessioni sull'organizzazione sessuata della vita nelle società contemporanee	23
<i>Giovanni Ruocco</i>	
2. La violenza di genere in una prospettiva sociologica	41
<i>Mariella Nocenzi</i>	
3. Le violenze di genere: un problema culturale. Appunti per una politica della formazione	55
<i>Gaia Peruzzi</i>	
4. Donne scomode. Voci femminili dagli istituti psichiatrici	73
<i>Anna Iuso</i>	
5. L'applicazione dei modelli FCRE e WAB per lo studio dell'impatto del Covid sui percorsi di uscita dalla spirale della violenza	95
<i>Fiorenza Deriu</i>	
6. Dove sono le ragazze dell'ENIAC? Donne e Computer Science: tra cancellazioni e stereotipi	113
<i>Tiziana Catarci, Daniel Raffini</i>	

7. Donne mute e uomini invisibili. La violenza di genere nella comunicazione istituzionale in Italia, Francia e Spagna (2009-2020)	125
<i>Raffaele Lombardi</i>	
PARTE II - AREA DELLE SCIENZE GIURIDICHE	
8. I diritti fondamentali delle donne	143
<i>Raffaella Messinetti</i>	
9. La violenza di genere come violazione del principio di uguaglianza tra i sessi	159
<i>Ines Ciolli</i>	
10. Le misure penali di protezione contro la violenza di genere	181
<i>Pasquale Bronzo</i>	
11. La lotta contro la violenza di genere nel diritto internazionale	195
<i>Alberta Fabbricotti</i>	
12. Il contrasto della discriminazione e della violenza omosessobitansfobica in prospettiva giuridica	211
<i>Angelo Schillaci</i>	
PARTE III - AREA DELLE SCIENZE DELLA SALUTE	
13. Teorie sulla violenza interpersonale e di genere	227
<i>Stefano Ferracuti, Benedetta Barchielli</i>	
14. Aspetti psicologici rilevanti nella prevenzione della violenza di genere	239
<i>Anna Maria Giannini, Giulia Lausi</i>	
15. Orientamenti sessuali e identità di genere, la discriminazione delle persone LGBT+ in una prospettiva psicologica e clinica	253
<i>Roberto Baiocco, Jessica Pistella, Fau Rosati</i>	
16. La violenza di genere: le attività di sostegno a favore delle vittime	269
<i>Antonella Giancotti</i>	
17. La medicina di genere: realtà o chimera?	277
<i>Stefania Basili, Roberto Cangemi</i>	
Postfazione	285
<i>Giorgia Ortu La Barbera</i>	
Autori	291

12. Il contrasto della discriminazione e della violenza omolebobitransfobica in prospettiva giuridica

Angelo Schillaci

Abstract: La prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati al centro del dibattito politico e giuridico italiano, negli ultimi mesi, soprattutto con riferimento all'iter di discussione del cd. ddl Zan. Assumendo tale proposta di legge quale paradigma, il contributo mette in luce le principali tangenti giuridiche della prevenzione e del contrasto dell'omolebobitransfobia, concentrandosi in particolare sulla tenuta della libertà di manifestazione del pensiero e sulla promozione dell'eguaglianza, attraverso strumenti giuridici di riconoscimento, protezione e promozione della dignità personale.

Parole chiave: orientamento sessuale; identità di genere; libertà di manifestazione del pensiero; eguaglianza; dignità.

12.1. Premessa

La prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati al centro del dibattito politico e giuridico italiano, negli ultimi mesi, soprattutto con riferimento all'iter di discussione del cd. ddl Zan, risolti – come noto – con l'approvazione di una mozione di non passaggio all'esame degli articoli da parte del Senato della Repubblica il 25 ottobre 2021 (Curreri 2021; Schillaci 2021).

Diverse sono, a margine del dibattito italiano, le tangenti giuridiche della questione.

Anzitutto, è necessario ricordare che il problema della prevenzione

e del contrasto dell'omolesbobitransfobia è stato affrontato, prima ancora che in Italia e in una nutrita serie di Stati membri dell'Ue e del Consiglio d'Europa, anche dalle istituzioni dell'Unione europea, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e anche dalle altre istituzioni del Consiglio d'Europa.

In secondo luogo, non può ignorarsi che una larga parte del dibattito sul tema si sia concentrata sul profilo della repressione in sede penale dei cd. discorsi e crimini d'odio, e dell'estensione di essa alle condotte motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere della vittima. Si tratta, evidentemente, di un profilo centrale – in prospettiva giuridica – nella misura in cui esso evoca, in particolare, la questione dei limiti e della giustificazione dell'intervento penalistico in relazione alla concorrente esigenza di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero: un problema, quest'ultimo, che finisce per legare la riflessione sulla repressione penale dei cd. crimini d'odio al più generale discorso relativo alla costruzione di coesione sociale attraverso la protezione di dimensioni della personalità ritenute meritevoli di tutela – nello spazio pubblico – anche contro degenerazioni del discorso collettivo suscettibili di ledere la dignità personale. Allo stesso tempo, tuttavia, esso non esaurisce la complessità del tema, che impone di riflettere anche sull'articolazione giuridica di ulteriori e diversi strumenti di intervento che – senza attingere l'ambito penalistico – possano egualmente costituire un efficace mezzo di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza originate dall'omolesbobitransfobia.

Tale pluralità di ambiti di intervento è peraltro coerente con la presa di coscienza della circostanza che *l'odio* – lungi dall'essere soltanto un sentimento declinabile individualisticamente e nella relazione orizzontale tra individui determinati, come lascerebbe intendere il riferimento alla *fobia*, che taluna sostituisce, suggestivamente, con *negatività* (Graglia 2012) – appare, in questo caso, come punto terminale di dinamiche di umiliazione e subordinazione pubblica strutturalmente collegate all'effettività del principio di eguaglianza.

La consapevolezza del carattere strutturale dell'odio – o, per meglio dire, delle radici strutturali del discorso pubblico di odio – è molto presente, ad esempio, in alcuni documenti sovranazionali in materia. Si pensi, di recente, alla Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella quale si afferma – molto chiaramente – che “*in order to*

*effectively prevent and combat hate speech, it is crucial to identify and understand its root causes and wider societal context” e, di conseguenza, di riconoscere la sua natura di fenomeno “deep-rooted, multidimensional and complex”.*¹ Meno recentemente, si pensi alla *Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull’incitamento all’odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI*,² la quale pure coglie – in più punti – le implicazioni dell’odio omolesbobitansfobico a livello sistemico, con particolare riferimento al legame tra esso e la tenuta del principio di pari dignità sociale e non discriminazione.

La prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere si legano pertanto, per un verso, alla tutela di profili significativi della dignità personale e di altrettanto significative dimensioni dell’identità di ogni persona. Per l’altro, tale istanza rinvia alla costruzione di percorsi di eguaglianza che – saldamente ancorati alla pari dignità delle differenze – promuovono coesione sociale attraverso l’articolazione di equilibri complessi tra libertà, solidarietà e responsabilità.

In particolare, è proprio l’integrazione – in sede giuridica – dell’intervento penalistico e dell’articolazione di politiche di prevenzione a rendere evidente il nesso tra contrasto dell’omolesbobitansfobia e rafforzamento dei legami di coesione a partire dalla promozione di libertà, eguaglianza e solidarietà. Bene protetto da un intervento normativo di questo genere è dunque, proprio l’eguaglianza, almeno sotto due profili. Anzitutto, le previsioni di carattere penalistico proteggono l’eguaglianza intesa come eguale diritto di affermare la propria identità e la propria differenza al riparo dall’odio, dalla discriminazione e dalla violenza. Inoltre, integrandosi con l’articolazione di politiche di prevenzione, esse promuovono l’eguaglianza come principio di struttura della comunità politica, garantendo al tempo stesso la repressione di condotte che mettono a rischio il principio di eguaglianza e costruendo condizioni per un rafforzamento della coesione sociale.

Lo stesso ddl Zan prendeva atto di tale profilo di complessità.

Anzitutto, essa affrontava la questione del contrasto delle

¹ CM/Rec(2022)16[1]. Fonte: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955.

² P9_TA(2019)0101. Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_EN.html.

discriminazioni e della violenza di matrice misogina, omolesbobittransfobica e abilista rinunciando ad un approccio di tipo soltanto episodico o occasionale – vale a dire, finalizzato a contenere o reprimere episodi di discriminazione e violenza una volta che essi si siano verificati – e scegliendo di intervenire anche sulle condizioni strutturali della discriminazione e della violenza, con misure di carattere preventivo, oltre che di concreto sostegno alle vittime. In questo quadro, la scelta di integrare le previsioni di cui agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale appare soltanto come uno dei tasselli di una azione più comprensiva, in linea peraltro con il carattere sussidiario e residuale dell'intervento repressivo penale, che ispira il nostro ordinamento. A ciò si aggiungono, infatti, specifici interventi che mirano a superare le condizioni strutturali e sistemiche della discriminazione e della violenza.

Il cd. ddl Zan verrà pertanto assunto, in questa trattazione, come paradigma dei percorsi di prevenzione e contrasto dell'omolesbobittransfobia, pur nella consapevolezza che – come già accennato – in conseguenza del repentino arresto dell'iter della sua approvazione (in uno con lo scioglimento anticipato delle Camere alla fine di luglio del 2022) la riflessione non potrà che arrestarsi sul piano della politica del diritto, o addirittura della mera testimonianza di qualche cosa che poteva essere, e non è stato.

12.2. Discorso d'odio e libertà di espressione

Un primo profilo evocato dalla repressione penale dei discorsi e dei crimini d'odio fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è quello relativo al loro rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero. Se infatti, da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero rappresenta – come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 84/1969 – la “pietra angolare dell'ordine democratico”, occorre verificare se essa possa incontrare limiti derivanti dalla tutela della dignità altrui e se, in seconda battuta, tali limiti possano ritenersi funzionali al rafforzamento della coesione sociale.

Tale questione ha caratterizzato anche il dibattito sul ddl Zan e, prima di esso, il dibattito sui numerosi progetti di legge che – dal 1996 in poi – sono stati depositati nelle Camere, senza incontrare mai, però, un consenso maggioritario.

La proposta di legge cd. Zan mirava infatti ad estendere il novero

delle condizioni personali protette dalle fattispecie penali introdotte dalla cd. legge Reale-Mancino (legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) e successivamente confluite negli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale per effetto del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21: attualmente, tali disposizioni reprimono – da un lato – la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico e – dall’altro – l’istigazione al compimento e il compimento di atti discriminatori o violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis c.p.) e aggravano altresì, fino alla metà, altre fattispecie di reato se commesse per i medesimi motivi (art. 604 ter c.p.).

In particolare, si proponeva di estendere alle condotte motivate da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità esclusivamente le due fattispecie autonome di istigazione e compimento di atti discriminatori e violenti di cui all’art. 604 bis e l’aggravante di cui all’art. 604 ter, lasciando invariata la fattispecie di propaganda di idee, che sarebbe rimasta dunque circoscritta a quelle fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.

Proprio l’intervento sulle condotte di istigazione – consistenti nell’espressione di un pensiero idoneo a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti – ha tuttavia fatto sorgere il dubbio, non nuovo, sulla compatibilità di tali figure di reato con la libertà di manifestazione del pensiero (Di Giovine 1988).

Si tratta di un aspetto di sicuro rilievo, che evoca il tema più generale della convivenza tra diverse visioni del mondo e della vita nelle società pluralistiche, e al miglior modo di gestire la concorrenza tra di esse quando siano in gioco aspetti della dignità personale.³ Un tema peraltro già affrontato (e risolto), a ben vedere, dalla giurisprudenza interna e sovranazionale che, negli anni, si è fatta carico di individuare con sufficiente precisione il confine tra ambito dell’intervento penale, tutela della libertà di espressione e concorrente istanza di rispetto della dignità. Così, nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria, è sufficiente richiamare le pronunce con le quali – in relazione alle fattispecie di istigazione in generale, e a quelle normate dalla cd. legge Reale-Mancino in particolare – si è correttamente ritenuto che la linea di confine tra libertà di

³ A riguardo, si rimanda a: Goisis (2019), Caielli (2021), Spigno (2018), Spadaro (2020); nonché, in generale, Caruso (2012).

espressione e condotte penalmente rilevanti sia da individuare nella idoneità delle opinioni espresse a determinare il concreto pericolo del compimento degli atti conseguenti (cfr. ad esempio *ex multis* C. cost., sent. n. 65/1970; Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2015, n. 42727). Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo – ad esempio nei due recenti casi *Lillendahl v. Islanda* (12 maggio 2020, ric. n. 29297/18) e *Beizaras and Levickas c. Lituania* (14 gennaio 2020, ric. n. 41288/15), che riprendono peraltro l'orientamento già espresso in *Vejdeland c. Svezia* (9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07) – ha chiaramente affermato che il ricorso alla norma penale per limitare la libertà di espressione è consentito e non viola la Convenzione qualora sia diretto a colpire assalti ai diritti e alla dignità di altri con chiari intento discriminatorio. Analoga posizione è stata di recente espressa dalla Corte di Giustizia UE nel caso *NH c. Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford* (23 aprile 2020, in c. C-507/18, specie par. 52).

Un ulteriore profilo di interesse – in quanto strettamente legato al nesso tra repressione del discorso d'odio e rafforzamento della coesione sociale attiene, come anticipato, ai limiti che la libertà di manifestazione del pensiero incontra “quando l'espressione del pensiero si attua mediante un'offesa a beni e diritti che meritano tutela”.⁴ La configurazione di un simile limite alla libertà di manifestazione del pensiero dimostra – in linea generale e coerentemente con le esigenze del sistema costituzionale di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali – che non è possibile ragionare sull'effettiva portata di una libertà fondamentale se non si ha riguardo al modo in cui questa libertà si atteggia in relazione alle altre o, più in profondità, alla circostanza che i diritti e le libertà fondamentali riconosciute nella prima parte della Costituzione si alimentano dei principi fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 – libertà, eguaglianza come pari dignità sociale, solidarietà – e, nelle loro concrete dinamiche applicative, ad essi sempre debbono essere riferiti.

In altri termini, individuare in altri “*beni e diritti che meritano tutela*” nel quadro costituzionale di riferimento uno specifico limite alla libertà di manifestazione del pensiero significa consolidare la consapevolezza che i diritti e le libertà fondamentali non sono prerogativa di individui isolati, ma si esercitano e vengono tutelati avuto riguardo alla fitta rete di relazioni sociali in cui l'individuo è immerso. Così, la libertà di

⁴ Così la Corte costituzionale, nella sentenza n. 16/1973.

espressione non si esercita soltanto nello spazio intimo della coscienza, ma ben può (e in taluni casi non può non) proiettarsi in uno spazio pubblico ricco di relazioni e pertanto non può ledere, in quello spazio, la (pari) dignità e l'altrui diritto al rispetto, alla reputazione, all'onore.

D'altro canto, già nella sentenza n. 87/1966, a proposito del delitto di propaganda sovversiva, la Corte aveva affermato che "il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione *posta a tutela del metodo democratico*" (enfasi aggiunta). Assai significativo, peraltro, che nella medesima decisione la Corte abbia invece dichiarato l'illegittimità costituzionale del delitto di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, ritenendo effettivamente violata la libertà di manifestazione del pensiero: il bene protetto dalla norma penale, in quel caso, è infatti "soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità" e inoltre "la relativa propaganda non è indirizzata a suscitare violente reazioni [...] né è rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti".

Ancora, nella sentenza n. 293/2000, la Corte ha curvato con molta chiarezza il limite del buon costume di cui all'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione nel senso che esso è posto a presidio della dignità personale, così integrando la prospettiva tradizionale – espressa, ad esempio, nella sentenza n. 368/1992 – secondo cui il buon costume veniva interpretato come corrispondente al pudore sessuale (declinato tuttavia in prospettiva storica). In tale ottica, ad essere vietate sono – ad esempio – pubblicazioni che intacchino il contenuto minimo del concetto di buon costume e cioè "il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione", sicché in definitiva la libertà di manifestazione del pensiero è "concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana".

D'altro canto, già negli anni settanta la Corte aveva ritenuto che il delitto di diffamazione non potesse ritenersi lesivo della libertà di manifestazione del pensiero in quanto, da un lato, essa incontra "limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione" e, dall'altro, "tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli

inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale".⁵

Anche la giurisprudenza europea offre significative indicazioni al riguardo. Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE si pensi, ad esempio, alla sentenza nel caso *Taormina*,⁶ nella quale si afferma chiaramente che la libertà di espressione non può vanificare gli obiettivi della direttiva 2000/78/CE in materia di contrasto alle discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere sul luogo di lavoro, sicché "l'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione non va oltre quanto è necessario per realizzare gli obiettivi di tale direttiva, vietando unicamente le dichiarazioni che costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro" (par. 52).

Nella giurisprudenza della Corte EDU, il riferimento va, anzitutto, alla sentenza *Vejdeland c. Svezia*,⁷ relativa al ricorso di un soggetto condannato dalla Suprema Corte svedese per aver diffuso volantini contenenti espressioni violente e discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali. La Corte EDU non ha ravvisato la lamentata violazione della libertà di espressione (protetta dall'articolo 10 della Convenzione), ritenendo la condanna giustificata alla luce del fatto che, in una società democratica, il riconoscimento di diritti (quale, appunto, la libertà di espressione) non può andar disgiunto dall'esercizio di doveri, tra cui rientra senza dubbio quello di "avoid statements that are unwarrantably offensive to others, constituting an assault on their rights" (par. 57).

Più recentemente, nella sentenza *Bayev v. Russia*,⁸ la Corte EDU ha piuttosto ravvisato una violazione degli articoli 10 (libertà di espressione) e 14 (principio di non discriminazione) della Convenzione nell'adozione, in Russia, di leggi recanti il divieto di esprimere in pubblico e in presenza di minori il proprio orientamento sessuale e di sostenerne la pari dignità. La Corte ha in particolare escluso che un simile divieto potesse essere giustificato dalla protezione della morale maggioritaria, né dalla protezione della salute, né dalla protezione dei diritti dei

⁵ Cfr. sent. n. 86/1974.

⁶ Si tratta della richiamata CdG, 23 aprile 2020, *NH c. Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford*, in c. C-507/18.

⁷ Corte EDU, 9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07.

⁸ Corte EDU, 20 giugno 2017, ric. n. 67667/09.

minori i quali, anzi, possono trarre beneficio dall'essere esposti a messaggi di tolleranza e apertura a diversi stili di vita.⁹

Dalla giurisprudenza esaminata emerge, dunque, un legame molto stretto tra libertà di espressione, pluralismo e qualità della democrazia e, nell'ambito di questo legame, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero ben possono derivare dall'esigenza di rafforzare la coesione e la pacifica convivenza tra le differenze. In altri termini, il nesso tra libertà di espressione e qualità della democrazia non può eludere – né escludere dal suo orizzonte – il rilievo specifico della solidarietà e della corresponsabilità che rendono possibile la coesione sociale.

12.3. Le politiche di prevenzione

Un secondo aspetto del trattamento giuridico dell'omolesbobitransfobia che incide direttamente sul rafforzamento della coesione sociale riguarda l'articolazione di politiche di prevenzione, operanti sul piano sociale e culturale. Simile tipologia di intervento – che peraltro accomuna, in Italia, i tentativi di introdurre una legislazione statale in materia con i numerosi casi di legislazione regionale già approvata – allontana un approccio di tipo soltanto episodico o occasionale – vale a dire, finalizzato a contenere o reprimere episodi di discriminazione e violenza una volta che essi si siano verificati – e sceglie piuttosto di intervenire anche sulle condizioni strutturali della discriminazione e della violenza.

Anche in questo caso, tuttavia, non mancano elementi di conflitto, che sono stati particolarmente evidenti, di nuovo, in occasione dell'iter di discussione del cd. ddl Zan.

La proposta di legge, infatti, mirava ad introdurre specifici presidi di carattere educativo e formativo, in relazione ai quali è sorto un acceso dibattito relativo, in particolare, alla salvaguardia della libertà educativa, specie degli istituti religiosi. E proprio tale aspetto del progetto di legge è stato al centro dell'inedita iniziativa assunta dalla Santa Sede che, in data 17 giugno 2021, ha fatto pervenire allo Stato italiano una nota verbale nella quale – lamentando profili di potenziale violazione degli Accordi di Villa Madama, derivanti dal testo della proposta Zan – si insisteva in particolare proprio sulla tutela della libertà educativa (Consorti 2021).

⁹ Cfr., in particolare, i parr. 70 e 82 della decisione.

I timori sorsero – esplicitamente – in relazione alla repressione penale degli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (e sulle relative condotte istigatorie, ma altresì – implicitamente – anche in relazione alla prospettata istituzione, anche in Italia – il 17 maggio di ogni anno – della Giornata contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia (IDAHOBIT), da celebrarsi anche nelle scuole – oltre che nelle amministrazioni pubbliche “al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione” (così il primo comma dell'articolo 7 della proposta di legge).

Si tratta, tuttavia, di una disposizione che presenta non solo un alto contenuto simbolico – elevando gli obiettivi appena richiamati a contenuto di una riflessione collettiva e pubblica, così dando un concreto segnale di inclusione delle istanze LGBT+, in ottica eminentemente integrativa – ma che appare suscettibile di innescare processi culturali virtuosi, così contribuendo alla prevenzione della discriminazione e della violenza omolebbitransfobica.

In una società pluralista, peraltro, la garanzia della convivenza tra diverse visioni del mondo e della vita – la costruzione di coesione a partire dalla valorizzazione delle differenze, ma senza irrigidire queste ultime in cerchie isolate e impermeabili le une rispetto alle altre – non dipende più soltanto dall'omogeneità di una comunanza di vita ma può essere garantita solo dalla “corresponsabilità rispetto alla reciproca convivenza di ciascuna componente sociale nei confronti dell'altra”(Ridola 1997:80). In questo quadro, il compito educativo della scuola pubblica rinvia soprattutto alla promozione e allo sviluppo, nelle studentesse e negli studenti, di competenze critiche per la lettura della realtà che non possono prescindere dalla conoscenza e dal rispetto delle differenze. Famiglie e istituzioni scolastiche – in tutte le loro componenti, comprese studentesse e studenti – sono così chiamate a creare le condizioni, attraverso l'uso degli strumenti dell'autonomia e l'articolazione di dinamiche discorsive attraverso il libero confronto, per la costruzione di un ambiente scolastico aperto e inclusivo, nel quale ogni persona possa sentirsi accolta e attraverso il quale tutte e tutti possano crescere secondo i canoni di una cittadinanza

consapevole e solidamente ancorata nel quadro costituzionale. E l'articolo 7 del ddl Zan si poneva esattamente in quest'ottica.

Accanto a tale previsione, peraltro, il ddl Zan articolava ulteriori politiche di prevenzione. Anzitutto, l'art. 8 mirava a potenziare le competenze dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) introducendo l'obbligo di elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, destinata a intervenire nei settori dell'educazione e della formazione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri nonché della comunicazione e dei media e potrà consistere nel finanziamento di progetti su base competitiva o in altri "specifici interventi" individuati dall'Ufficio all'esito di consultazione con le amministrazioni locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni impegnate nel settore. Si tratta di un'importante misura di carattere preventivo, idonea a incidere non soltanto sul consolidamento di processi culturali, ma anche sull'adozione di specifiche azioni positivamente rivolte alla prevenzione di fenomeni di discriminazione.

Eguale dedicato a politiche "attive" per il contrasto delle discriminazioni e della violenza era l'articolo 9 del ddl che, nella formulazione originaria, prevedeva l'istituzione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, dislocati su tutto il territorio nazionale e destinati ad assicurare "adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto" non solo alle vittime dei reati di cui all'articolo 604-*bis* commessi per motivi legati a orientamento sessuale e identità di genere (o di reati aggravati per i medesimi motivi ai sensi dell'articolo 604-*ter*) ma anche a chi si trovi "in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento". Il contenuto di tale disposizione è da ultimo confluita nell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 38-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione, che ha integralmente anticipato la disciplina dei centri di cui alla proposta di legge Zan.

Attraverso l'articolazione di politiche di prevenzione, il testo si proponeva dunque di trasformare le condizioni strutturali in cui discriminazione e violenza prosperano, mettendo in discussione gli stereotipi

che ostacolano l'affermarsi di una cultura del rispetto. La lezione è quella dell'articolo 3 della Costituzione: l'uguaglianza non si tutela soltanto eliminando discriminazioni, ma anche (e soprattutto) rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

12.4. Rilievi conclusivi

Emerge dunque con sufficiente chiarezza, dalle considerazioni sin qui svolte, lo specifico valore del nesso, più volte evocato, tra prevenzione e contrasto dell'omolesbobitransfobia e rafforzamento della coesione sociale.

Il carattere integrato dell'approccio – penalistico e preventivo, come rivelato paradigmaticamente dal riferimento al ddl Zan – costituisce attuazione del principio di pari dignità sociale nella sua dimensione formale e materiale. Allo stesso tempo, di tale principio viene valorizzato il legame con i diritti fondamentali di cui all'articolo 2 della Costituzione consentendo, in definitiva, di recuperare "il collegamento coi soggetti titolari della situazione giuridica soggettiva (diritto) alla eguaglianza" (Ferrara 1973:1095).

Così ad esempio, riguardo all'intervento penale, la scelta di enunciare le condizioni personali protette in luogo del movente del delitto è particolarmente significativa, in quanto si pone nella prospettiva del riconoscimento giuridico – e della conseguente protezione – di dimensioni della dignità personale ritenute ricche di valore e meritevoli di tutela. Non si è dunque in presenza – come pure è stato osservato nel dibattito pubblico – di una norma che crei una qualche forma di "privilegio" per "categorie" o "minoranze" protette: tutto al contrario, l'intervento legislativo in esame intende assicurare il riconoscimento giuridico di dimensioni di vita ed esperienza che, in un momento storico dato, appaiono al legislatore come particolarmente vulnerabili (non in sé, ma in conseguenza di specifiche dinamiche socio-culturali) e meritevoli di protezione anche in chiave di temperamento di quelle stesse dinamiche. Ciò che merita sottolineare, a margine, è che in conseguenza di simile intervento nell'immagine del soggetto giuridicamente (e costituzionalmente) rilevante entrano a pieno titolo le diverse dimensioni dell'identità sessuale e di genere: caratteristiche personali

che, per consolidata giurisprudenza interna ed europea esprimono altrettante declinazioni della dignità personale.

In questa stessa prospettiva, è possibile sdrammatizzare il profilo di un eventuale contrasto di esso con la libertà di manifestazione del pensiero e, anzi, riconoscere il nesso tra l'intervento (invero limitato) su tale libertà e il rafforzamento della coesione sociale. E ciò, proprio per ciò che riguarda l'individuazione del bene protetto: in altri termini, non ogni opinione è oggetto della norma penale, ma solo l'opinione istigatoria che – determinando un concreto pericolo di compimento di atti discriminatori o violenti – leda l'identità personale altrui, in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

L'obiettivo, dunque, non è quello di regolare la circolazione delle idee nello spazio pubblico, bensì di proteggere la dignità delle persone, in relazione ad aspetti della loro identità che – per ragioni sociali, culturali e politiche – assumono tratti di peculiare vulnerabilità e che, anche al di là di ciò, sono ritenute meritevoli di riconoscimento e tutela.

In questa prospettiva, tanto l'intervento penalistico quanto l'articolazione di azioni positive finalizzate alla prevenzione e al contrasto aggiungono un significativo tassello all'allargamento dei confini della soggettività rilevante dal punto di vista giuridico e costituzionale. In altri termini, orientamento sessuale e identità di genere assurgono ad aspetti della personalità che l'ordinamento assume come rilevanti e degni di protezione, con un conseguente significativo arricchimento della stessa immagine della persona costituzionalmente rilevante, del suo riconoscimento e della promozione della pari dignità sociale e dei diritti inviolabili (artt. 2 e 3 Cost.).

Bibliografia

- CAIELLI, M., *Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e dignità, principio pluralista, libertà di manifestazione del pensiero*, in *GenIUS*, 2, 2021, pp. 19-27.
- CARUSO, C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, BUP – Bononia University Press, 2012.
- CONSORTI, P., «*Note verbali*» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica, in *GenIUS*, 1, 2021, pp. 88-96.
- CURRERI, S., *Il travagliato iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan*, in *GenIUS*, 2, 2021, pp. 48-67.
- DI GIOVINE, A., *I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse ad uno studio sui reati di opinione*, Milano, Giuffrè 1988.
- FERRARA, G., *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1973, vol. II, pp. 1087-1105.
- GOISIS, L., *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, Jovene, 2019.
- GRAGLIA, M., *Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento*, Roma, Carocci, 2012.
- RIDOLA, P., *La Costituzione e le nuove sfide delle comunità pluralistiche*, in Id., *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 39-102.
- SCHILLACI, A., *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, Jovene, 2018.
- SCHILLACI, A., *Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan*, in *Giustizia insieme*, 13 luglio 2021. Fonte: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/1855-riconoscere-pari-dignita-promuovendo-coesione-per-una-difesa-del-d-d-l-zan-di-angelo-schillaci>.
- SPADARO, I., *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Torino, Giappichelli, 2020.
- SPIGNO, I., *Discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto*, Milano, Giuffrè, 2018.